



## ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “L. PIRANDELLO”

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO

VIA ENNA n° 7 – 92010 LAMPEDUSA E LINOSA (AG)

Tel. 0922/970439 - C.F. 80006700845 - C.M. AGIC81000E

[agic81000e@istruzione.it](mailto:agic81000e@istruzione.it) - [agic81000e@pec.istruzione.it](mailto:agic81000e@pec.istruzione.it)

Circolare n. 107/2021-2022

Lampedusa, 09 febbraio 2022

**Ai Sigg. Insegnanti dell’Istituto**  
**e, per il loro tramite, Ai Sigg.ri Genitori degli alunni dell’Istituto**

**AI DSGA**

**Oggetto: D. L. N. 5 del 04.02.2022, art. 6: Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo. Ridefinizione delle misure di quarantena.**

Si comunica alle SS.LL. che in data 05.02.2022 è entrato in vigore il Decreto Legge in oggetto specificato con il quale sono state emanate nuove disposizioni in materia di **“Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”**.

Nel rimandare al testo di legge per un’analitica disamina delle nuove misure emanate, in questa sede si segnala, in estrema sintesi non certo esaustiva che:

- le misure di quarantena, ove necessarie, vengono disposte per 5 (cinque) giorni;
- nella scuola dell’infanzia, le attività educative sono sospese in presenza di 4 (quattro) casi di positività;
- nella scuola primaria, ferma restando la possibilità di continuare la didattica in presenza per i vaccinati da meno di 120 giorni e per coloro che hanno contratto il COVID entro i 120 giorni antecedenti con l’adozione dell’auto-sorveglianza e delle mascherine FFP2, le attività didattiche a distanza si attivano soltanto quando si riscontrano n. 5 (cinque) casi di positività, e per un periodo non superiore a 5 (cinque) giorni;
- nella scuola secondaria di primo e secondo grado, ferma restando la possibilità di continuare la didattica in presenza per i vaccinati da meno di 120 giorni e per coloro che hanno contratto il COVID entro i 120 giorni antecedenti con l’adozione dell’auto-sorveglianza e delle mascherine FFP2, le attività didattiche a distanza si attivano soltanto quando si riscontrano n. 2 (due) casi di positività, e per un periodo non superiore a 5 (cinque) giorni.

Inoltre, all’art. 6, comma 6, ultimo capoverso, si legge:

***“le misure già disposte .... sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.”***

Per effetto di quanto sopra, esaminata con attenzione la situazione delle sezioni/classi di questo Istituto nelle quali è stata disposta la misura della quarantena e della conseguente didattica a distanza per 10 (dieci) giorni, poiché i casi registrati sono stati comunque meno di 4 (quattro) nella scuola dell’infanzia e meno di 5 (cinque) nella scuola primaria, nonché meno di 2 (due) nella scuola secondaria di primo e secondo grado,

con riferimento alle attuali sezioni/classi in quarantena, questa è da ritenersi superata dalle nuove disposizioni di legge e, pertanto, possono riprendere le attività educative e didattiche in presenza, nel rispetto delle condizioni che di seguito si indicano.

1. Come prescritto dal D.L. n. 5/2022, art.6, comma 1, lettera b), punto 1:

***“...è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2...”***

***In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione”***

Pertanto, per poter essere riammessi a scuola, risulta necessario il requisito dell'effettuazione del test antigenico rapido o molecolare con esito negativo per gli alunni delle sezioni/classi in atto interessate dalla quarantena.

2. All'atto del rientro a scuola, si invitano i genitori a consegnare al docente della prima ora la copia del risultato del test antigenico rapido o molecolare effettuato nei centri abilitati o, in caso di autosomministrazione del test, l'autocertificazione firmata dal genitore dell'alunno o esercente la potestà parentale.

3. Il DSGA, infine, provvederà a far distribuire nei vari plessi interessati la quantità di mascherine FFP2 necessarie per le classi di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado che rientreranno a scuola con l'esito negativo del tampone, per poter garantire in dette classi l'utilizzo di tali mascherine nei cinque giorni successivi al rientro a scuola.

Appare opportuno precisare che le nuove disposizioni di legge non hanno modificato nulla in ordine al dovere delle famiglie di informare tempestivamente la scuola nel caso di accertata positività al COVID per i propri figli che frequentano come alunni questo Istituto, atteso che bisogna continuare a monitorare costantemente le situazioni di eventuali contagi delle sezioni/classi per poter adottare le misure previste dalla legge.

Si confida nella consueta collaborazione dei docenti dell'Istituto per garantire la massima diffusione della presente circolare a tutte le famiglie degli alunni, per l'opportuna informazione.

Il Dirigente scolastico  
Alfio Russo

\* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93